



CODICE ETICO

PREMESSE

La SSD Roma Vis Nova Pallanuoto A RL (di seguito la “Società”) è una società sportiva, che si è affermata come una fra le squadre di pallanuoto più rappresentative a livello nazionale, con particolare riguardo al settore giovanile.

Il Codice Etico della Roma Vis Nova definisce l’insieme dei valori e dei principi di condotta rilevanti per la Società, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei soggetti destinatari del Codice stesso.

Il presente Codice Etico (di seguito anche il “Codice”) è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione di detti valori e principi all’interno e all’esterno della Società, nonché a fungere da elemento distintivo e qualificativo della medesima nei rapporti con i terzi.

In particolare, valore primario per la Società è l’osservanza dell’etica sportiva, intesa come onestà, lealtà, correttezza e conformità alle leggi e ai regolamenti.

Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società che si impegna a garantirne la più ampia divulgazione a tutti i destinatari e al pubblico in generale, anche mediante la pubblicazione del medesimo sul sito internet (www.romavnpallanuoto.com).

1. IMPEGNO SOCIALE

La Società è consapevole dell’importanza sociale dello sport e in particolare della pallanuoto facendo, pertanto, propri i valori che l’attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport. In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia i Destinatari a promuovere iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non più giovani alla pratica e allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni degli obblighi generali di lealtà, correttezza e probità che qualificano l’adempimento delle prestazioni sportive e lavorative ed il comportamento di tutti i Destinatari, come di seguito definiti.



2.2 Vengono definiti “Destinatari” tutti i soggetti cui si applicano le norme del presente Codice, e precisamente:

- a) i componenti dell’Organo dirigente, i Dirigenti e qualunque altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o eserciti, anche di fatto, la gestione della Società, ovunque essi operino;
- b) tutto il personale dipendente della Società, ivi compresi i lavoratori a termine o a tempo parziale e i lavoratori ad essi assimilati;
- c) gli atleti, nonché lo staff tecnico, medico ed i tesserati in generale;
- d) tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società stessa rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi;
- e) i supporters, tifosi o comunque denominati che partecipano da spettatori ad eventi sportivi o allenamenti.

2.3 Tutti i destinatari dovranno adoperarsi per far sì che il presente Codice Etico sia considerato uno standard di riferimento per la propria condotta.

3. COMPORAMENTO DELLO SPETTATORE

Il sostenitore della società:

- Conosce e rispetta il regolamento d’uso degli impianti sportivi dove si reca, compresi quelli di altre città, consapevole che le norme in esso contenute sono state inserite per la gestione della sicurezza dell’evento sportivo;
- Sostiene la propria squadra con calore e determinazione, rifuggendo da qualsiasi manifestazione politica o razzista;
- Rispetta il risultato sportivo conseguito dalla propria squadra sul campo. È consapevole che l’avversario persegue lo stesso obiettivo della conquista della vittoria e, quindi, condivide con lui le gioie per i successi e le sofferenze per le sconfitte con senso civico, passione sportiva, e rispetto dell’antagonista.
- Ripudia la violenza in ogni sua espressione e non tollera l’utilizzo della forza per l’esternazione delle proprie idee.



- Rispetta la figura del dirigente di servizio presente negli impianti sportivi, consapevole del suo prezioso contributo alla sicurezza propria e degli altri spettatori;
- Rispetta la figura del Sig. Arbitro e degli addetti alla Giuria, consapevole che tali persone sono mosse dalla stessa passione ed entusiasmo che muove atleti, Società e sostenitori stessi. E' consapevole che il Sig. Arbitro e gli addetti alla Giuria si impegnano al massimo delle loro possibilità per poter garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive;
- Durante la permanenza nell'impianto sportivo e quando si reca in trasferta si comporta in modo coerente al proprio ruolo di ambasciatore dei colori gialloblu. Deve dare sostegno ed incitamento ai giocatori della propria squadra e non si lascia coinvolgere dalle eventuali provocazioni che possono provenire da teppisti e delinquenti, consapevole che il proprio comportamento si ripercuoterà su sé stesso, sugli altri sostenitori, sulla propria squadra e, non ultimo, sulla propria città.
- È consapevole che la piscina e/o l'impianto sportivo dove eventualmente si reca per assistere alle partite e/o agli allenamenti è un bene pubblico e/o privato e come tale lo rispetta e lo utilizza con attenzione ed educazione.

4. COMPORAMENTO DEI TESSERATI

4.1 I tesserati della Roma Vis Nova devono svolgere la propria attività sportiva e le proprie prestazioni lavorative con correttezza, probità, diligenza e lealtà nei confronti degli altri Destinatari e dei terzi, tra i quali devono ricomprendersi clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche, soggetti privati, avversari e arbitri.

4.2 Ognuno deve assumere le responsabilità di competenza nel rispetto delle norme di legge e dei principi etici.

4.3 La Società conforma la propria attività al principio di lealtà sportiva. I Destinatari devono astenersi dal porre in essere qualsiasi atto o comportamento che sia diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

4.4 È fatto divieto per i Destinatari di utilizzare per scopi personali e comunque eccedenti la loro attività per la Società informazioni e beni dei quali abbiano la disponibilità nello svolgimento del loro incarico.

4.5 La Società condanna altresì qualsiasi atto o comportamento volto ad ottenere fraudolentemente l'iscrizione ad una competizione sportiva, od il tesseramento di un atleta in violazione od elusione delle norme federali e delle leggi in vigore.



4.6 La Società opera per preservare, attraverso attività preventive, la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei tesserati e dei collaboratori, e garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.

4.7 La Società è particolarmente sensibile alla tutela sanitaria dei propri atleti, sia della prima squadra sia del Settore Giovanile; la Società basa tutte le proprie attività sportive sul corretto uso e somministrazione dei farmaci, nel rispetto delle normative vigenti in materia di doping nazionali ed internazionali. La Società respinge l'uso di qualsiasi sostanza contraria alla normativa antidoping e verifica con estrema attenzione il rispetto di tali principi da parte di ciascun proprio tesserato, considerandolo elemento qualificante ed essenziale del rapporto tra lo stesso e la Società.

4.8 Tutti coloro che operano per la Società devono rispettare scrupolosamente le norme dettate in materia di lotta al doping, di salvaguardia della salute fisica e mentale degli atleti, nonché del corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive.

5. IMMAGINE DELLA SOCIETA'

5.1 La Società considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente Codice.

5.2 I Destinatari dovranno, pertanto, astenersi da qualunque comportamento, sia in pubblico sia in privato (ivi compresi i siti web e i social network), che possa ledere l'immagine della Società, ed adoperarsi al meglio per garantire il rispetto della stessa. Ciò anche in tutte le occasioni in cui i singoli tesserati partecipano a competizioni con le rispettive squadre Nazionali.

6. RAPPORTI CON I MASS MEDIA

6.1 La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della valorizzazione dell'immagine della Società. Pertanto i rapporti tra la Società ed i mass media spettano soltanto agli organi a ciò delegati, e devono essere svolti in coerenza con la politica e gli strumenti di comunicazione definiti dagli organi competenti, nonché con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale.

6.2 L'informazione verso l'esterno è ispirata a criteri di veridicità e trasparenza. E' assolutamente vietato divulgare notizie false.

6.3 I Destinatari sono tenuti a non fornire informazioni a organi di comunicazione, senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati dalle funzioni competenti.



6.4 La Società contrasta e respinge ogni forma di disinformazione e/o di diffusione non accurata e/o imprecisa di notizie che concernano sé stessa, la sua attività e il suo personale.

6.5 Nei casi sopra evidenziati, saranno assunte tutte le iniziative più opportune dirette a tutelare l'immagine e gli interessi della Società e a garantire la correttezza dell'informazione riguardante la Società, ivi compresa quella di carattere legale.

7. RELAZIONI CON ALTRI CLUB

La Società impronta relazioni e rapporti di affari con altri club nazionali ed internazionali a criteri di correttezza e lealtà sportiva, e li conduce nel rispetto dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle leggi vigenti.

8. PRINCIPI APPLICABILI AL SETTORE GIOVANILE

8.1 Costituisce un valore primario per la Società la promozione di valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.

8.2 A tal fine è richiesta ai Destinatari, e in particolare ai soggetti che operano nell'ambito del settore giovanile, l'osservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti di cui al presente Codice.

8.3 L'attività del settore giovanile è organizzata in modo tale che:

- gli addetti al settore (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.) abbiano idonea professionalità e vigilino costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza;
- le relazioni con i ragazzi si svolgano in maniera ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale, non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico;
- l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, sia adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto;
- la guida e l'educazione dei giovani sia condotta in accordo con modelli che valorizzino i principi etici e morali in generale, ed il fair play nello sport in particolare, favorendo la crescita individuale di ogni giocatore, ed evitando che i ragazzi maturino aspettative sproporzionate alle proprie possibilità.



9. VALORE DEL CODICE

9.1 Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività di Società, tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto.

9.2 La violazione delle sopra citate norme da parte dei Destinatari comporterà conseguenze nei confronti del trasgressore.

9.3 La Società si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice.

9.4 La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti, ivi compresa la percezione diretta dei dirigenti della Società.

9.5 Organo di riferimento per l'applicazione del Codice è il Garante del Codice, individuato nel Consiglio Direttivo della Società.

9.6 Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei Destinatari, dovrà essere prontamente segnalata al Garante del Codice.

9.7 Sarà compito del Garante del Codice valutare la segnalazione ed eventualmente decidere le sanzioni da applicare.

9.8 In ogni caso, le informazioni e le segnalazioni acquisite, che pervengano in forma scritta, sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

10.1 La Società, nell'espletamento della propria attività, al fine di garantire la tutela dei dati personali, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare in conformità ai seguenti criteri: trasparenza nei confronti dei soggetti a cui i dati si riferiscono, liceità e correttezza del trattamento, pertinenza del trattamento alle finalità dichiarate e perseguite, garanzia di sicurezza dei dati trattati.

10.2 Costituisce "dato personale" qualsiasi informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificato o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero identificativo personale.



11. ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE

11.1 Il presente Codice viene adottato con delibera del 08 settembre 2018, con efficacia immediata.

11.2 Ogni aggiornamento, modifica o revisione al presente Codice deve essere approvata dall'organo dirigente.

11.3 Copia del presente Codice è consegnata a tutti i Destinatari ed è disponibile per la consultazione in formato elettronico nel sito internet della Società (www.romavnpallanuoto.com) nonché, in formato cartaceo, negli uffici della medesima.